

# La nuova disciplina dei dividendi percepiti da società semplici alla luce del D.L. 23/2020

di ALBERTO RIGHINI e MATTEO TAMBALO

*La disciplina fiscale delle società semplici è stata di recente oggetto di importanti novità con particolare riguardo alle regole impositive cui sono assoggettati i dividendi dalle stesse percepiti. L'art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha infatti modificato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti dalle società semplici, risolvendo – solo in parte – le criticità create a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, che aveva reso fiscalmente inefficiente l'utilizzo della società semplice quale holding, posto che rendeva notevolmente penalizzante, dal punto di vista fiscale, la percezione di dividendi per il tramite della stessa. Tuttavia, però, anche lo stesso D.L. 124/2019 presentava alcune incoerenze, soprattutto con riguardo a quelle situazioni connotate da profili*

*di internazionalità (relativi alla provenienza del dividendo ovvero alla residenza del socio della società semplice percettrice del dividendo). Di conseguenza, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina per il tramite dell'art. 28 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, al fine di eliminare dalla stessa anche le suddette incongruenze ed attribuirle maggiore chiarezza. Seppur risultino necessari ancora taluni chiarimenti, le modifiche introdotte attribuiscono un rinnovato interesse all'utilizzo della società semplice nell'ambito della pianificazione e gestione patrimoniale, trattandosi di strumento societario nel tempo diffusamente impiegato quale holding e "cassaforte" di famiglia in ragione delle peculiarità di carattere organizzativo/civilistico e fiscale che la contraddistinguono.*

## 1. Introduzione

La disciplina fiscale delle società semplici è stata di recente oggetto di importanti novità con particolare riguardo alle regole impositive cui sono assoggettati i dividendi dalle stesse percepiti.

L'art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124<sup>1</sup> ha modificato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti dalle società semplici, risolvendo – solo in parte – le criticità create a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018<sup>2</sup>, che aveva reso fiscalmente inefficiente l'utilizzo della società semplice quale *holding*, posto che, come nel seguito analizzato, rendeva notevolmente penalizzante, dal punto di vista fiscale, la percezione di dividendi per il tramite della stessa. Tuttavia, però, anche lo stesso D.L. 124/2019 presenta alcune incoerenze, soprattutto con riguardo a quelle situazioni connotate da profili di internazionalità (relativi alla provenienza del dividendo ovvero alla residenza del socio della società semplice percettrice del dividendo). Di conseguenza, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina per il tramite dell'art. 28 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23<sup>3</sup>, al fine di eliminare dalla stessa anche le suddette incongruenze ed attribuirle maggiore chiarezza.

<sup>1</sup> Convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019.

<sup>2</sup> L. 27 dicembre 2017, n. 205.

<sup>3</sup> Convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. 06/06/2020, n. 143).

Il presente contributo ripercorre l'evoluzione della normativa applicabile alla percezione dei dividendi da parte della società semplice, ricostruendone le modifiche e analizzandone gli aspetti problematici, al fine di comprendere le ragioni che hanno portato all'intervento del D.L. 23/2020, le cui novità vengono a loro volta analizzate<sup>4</sup>. A conclusione del contributo, vengono, quindi, brevemente ripercorse le motivazioni, di carattere organizzativo/civilistico e fiscale, che hanno determinato la diffusione della società semplice quale *holding* e cassaforte di famiglia, il cui utilizzo per tali fini acquisisce un rinnovato interesse alla luce delle modifiche normative che hanno corretto le precedenti "storture" riguardanti la disciplina dei dividendi.

## 2. Il regime impositivo ante e post D.L. 26 ottobre 2019, n. 124: ricostruzione dell'evoluzione normativa e dei conseguenti dubbi applicativi

### *La disciplina previgente alla Legge di Bilancio 2018*

Sino all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018<sup>5</sup>, ai dividendi percepiti da società semplici si applicava il primo periodo del primo comma dell'art. 47 del TUIR, il quale prevedeva che i dividendi dalle stesse percepiti e rivenienti dal possesso di partecipazioni qualificate<sup>6</sup>, concorressero alla formazione del reddito delle società semplici in misura limitata, ed in particolare:

- nella misura del 40 per cento, se formati con utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 49,72 per cento, se formati con utili realizzati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 58,14 per cento, se formati con utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Tale regime impositivo valeva con riferimento al possesso, da parte della società semplice, anche di partecipazioni non qualificate, posto che, con riguardo a queste ultime, l'assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, previsto per le persone fisiche non imprenditori e per i soggetti non residenti, non risultava applicabile alle società semplici; sul punto, infatti, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, al paragrafo 3.1. aveva precisato che "*continuano a concorrere alla formazione del reddito, in quanto non assoggettabili alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 27 del D.P.R. n.*

<sup>4</sup> Dalla ricostruzione dell'evoluzione normativa effettuata nel proseguo del presente scritto, apparirà evidente, a parere di chi scrive, la necessità che il legislatore, in linea generale, ove decida di intervenire con nuove norme anche a modifica di situazioni precedenti, debba essere più attento alle diverse conseguenze che si vengono a creare, poiché il sistema fiscale ha raggiunto una tale complessità che, qualsiasi modifica intervenga nelle sue regole, può portare a rompere gli equilibri normativi che si erano formati e che garantivano (un minimo di) congruità e sistematicità a tutti i diversi meccanismi applicativi nonché ai soggetti coinvolti. Una volta "rotti" gli equilibri risulta difficile ricomporli e, nel frattempo, si creano delle situazioni di incertezza che rendono ancora più difficoltosa la convivenza del sistema.

<sup>5</sup> Per una ricostruzione, oltre a rinviare a quanto scritto dall'autore in M. Tambalo, La nuova disciplina fiscale dei dividendi percepiti da società semplici, Amministrazione & Finanza n. 3/2020, pag. 38 e ss. e in M. Tambalo, Società Semplici: le novità in materia di dividendi, IME ed IVAFE, Settimana Professionale n. 7/2020, pag. 14 e ss., si veda anche G. Bizzioli - D. Mogni, Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-*quater* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in *Rivista di Diritto Tributario* - Supplemento Online, 30.12.2019 e Assonime, Circolare n. 11 del 17 maggio 2018 e Circolare n. 3 del 20 Marzo 2020.

<sup>6</sup> A norma dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono:

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (relativamente alle partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati);
- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (relativamente alle partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati).

600/1973, gli utili percepiti da società semplici ed equiparate residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere". Come osservato<sup>7</sup>, quindi, in ragione di quanto precisato dall'Agenzia, prima dell'intervento della Legge di Bilancio 2018, i dividendi percepiti dalla società semplice, e derivanti dal possesso di partecipazioni sia qualificate che non qualificate, avevano il medesimo trattamento fiscale, nel senso che tali dividendi, indipendentemente dal fatto che si riferissero al possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate, concorrevano comunque alla formazione del reddito complessivo della società semplice, sulla base delle percentuali previste nel primo periodo del primo comma dell'art. 47 del TUIR<sup>8</sup>.

#### **La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e le conseguenti problematiche**

Detta modalità di tassazione dei dividendi venne successivamente modificata per effetto delle previsioni contenute nell'art. 1, commi da 999 a 1005, della Legge di Bilancio 2018, che equiparò, per le persone fisiche non imprenditori, la tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate a quella relativa alle partecipazioni non qualificate, prevedendo che, a partire dal 1 gennaio 2018, tutti i dividendi percepiti al di fuori del regime di impresa, da parte di persone fisiche, fossero assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26 per cento, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Oltre ad estendere l'applicazione della predetta ritenuta, il legislatore abrogò l'art. 47, comma 1, primo periodo, del TUIR, creando, così, una situazione di incertezza in merito al corretto trattamento cui sottoporre i dividendi erogati alle società semplici. Alcuni primi commentatori<sup>9</sup> ritennero che l'abrogazione potesse far pensare che gli utili fossero da considerarsi interamente non tassabili, ovvero che, invece, potesse valere anche l'interpretazione diametralmente opposta, ossia che concorressero a formare l'imponibile complessivo nel loro intero ammontare. Altri interpreti, invece, proposero di estendere il regime impositivo previsto per le persone fisiche non imprenditori (ritenuta a titolo di imposta del 26 per cento) anche agli utili distribuiti alle società semplici<sup>10</sup> oppure di poter continuare a ritenere applicabile – nonostante l'intervenuta abrogazione – il primo periodo del primo comma dell'art. 47 del TUIR<sup>11</sup>.

Sulla questione, venne però osservato<sup>12</sup> che, ai dividendi corrisposti alla società semplice, restava applicabile il disposto dell'art. 45 TUIR, per il quale costituiscono reddito di capitale gli utili percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione e, quindi, gli utili

<sup>7</sup> Assonime, Circolare n. 3 del 20 Marzo 2020, 9.

<sup>8</sup> Appare opportuno ricordare come, ai fini fiscali, per le società semplici il reddito complessivo è determinato – ai sensi dell'art. 8 del TUIR – sommando i redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale, con esclusione dei redditi esenti e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, al netto degli oneri deducibili; sostanzialmente, quindi, il reddito imponibile delle società semplici è la risultante della sommatoria delle diverse tipologie reddituali previste dall'art. 6 conseguibili da tale tipologia societaria, ossia: (i) redditi fondiari, quali ad esempio rendite catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti ovvero redditi derivanti dalle locazioni di tali beni; (ii) redditi di capitale, ove non assoggettati ad un prelievo alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva; (iii) redditi diversi, quali ad esempio plusvalenze che derivano dalla cessione dei beni detenuti, quali immobili e partecipazioni, ove imponibili secondo le regole del TUIR e (iv) redditi di lavoro autonomo. Tale reddito – con le precisazioni di cui nel seguito per ciò che riguarda i dividendi percepiti dalle s.s. – in applicazione dell'art. 5 del TUIR (che disciplina il regime della trasparenza fiscale per le società di persone ed i soggetti equiparati) viene imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e assoggettato a tassazione in capo a questi – e non quindi in capo alla società che l'ha prodotto – sulla base dell'imposta dipendente dalla natura del socio medesimo (quindi, ad esempio, nel caso in cui quest'ultimo sia una persona fisica non imprenditore, concorrerebbe alla formazione della sua base imponibile con applicazione dell'aliquota marginale Irpef).

<sup>9</sup> M. PIAZZA – C. RESNATI, *Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate*, in *Il Fisco*, 2017, 46, 4417 e ss.

<sup>10</sup> Cfr. *La riforma della tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate*, Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018 a cura di M. BARASSI – B. RIZZI – P. SAGGESE.

<sup>11</sup> L. CORSO – G. ODETTO, *Dividendi percepiti dalle società semplici imponibili al 100%*, Eutekne.info del 31 gennaio 2019.

<sup>12</sup> Cfr. Assonime, circolare n. 11 del 17 maggio 2018, 18, richiamando G. FERRANTI, *Legge di bilancio 2018. Equiparazione tra partecipazioni qualificate e non: le questioni da chiarire*, in *Il Fisco* 2018, 2, 107 e ss., e G. FERRANTI, *Partecipazioni qualificate: criticità della nuova disciplina*, in *Il Quotidiano Ipsos* del 22 gennaio 2018.

percepiti dalle società semplici avrebbero dovuto integralmente concorrere alla formazione della relativa base imponibile, nonostante questo comportasse una doppia imposizione economica, poiché all'Irpef/Ires dovuta dal socio<sup>13</sup> si andrebbero a sommare l'Ires e l'Irap dovute dalla società che distribuisce il dividendo.

Questa interpretazione trovò poi conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale, all'interno delle istruzioni relative al quadro RL del modello REDDITI SP 2019, precisò che “con riferimento ai redditi di capitale percepiti [dalle società semplici<sup>14</sup>] a partire dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73 del TUIR, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare” e che “in deroga a quanto descritto nel capoverso precedente alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, commi da 1004 a 1006, della legge n. 205 del 2017)”. Dunque, da un lato, l'Agenzia confermò l'intera – penalizzante<sup>15</sup> – imponibilità dei dividendi percepiti da società semplici, e dall'altro, precisò che, limitatamente ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, dovesse applicarsi il regime transitorio previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ne prevedeva il concorso parziale alla formazione del reddito purché la distribuzione fosse deliberata entro il 31 dicembre 2022.

#### **La disciplina prevista dall'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ...**

Al fine di eliminare gli effetti particolarmente penalizzanti derivanti dalle modifiche sopra illustrate, l'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, dispose la tassazione per trasparenza, in capo ai rispettivi soci, dei dividendi corrisposti alla società semplice con conseguente applicazione, quindi, del corrispondente regime fiscale.

In particolare, venne previsto che gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR<sup>16</sup>, dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico:

- a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 89 del TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
- b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 59 TUIR (imprenditori individuali e società di persone commerciali residenti), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

<sup>13</sup> A seconda che si tratti di persone fisiche non esercenti attività d'impresa, imprenditori individuali, società di persone o soggetti Ires.

<sup>14</sup> Ndr.

<sup>15</sup> Tale situazione, risultava non solo penalizzante, posto che realizzava, come evidenziato, una doppia imposizione rispetto a quanto già tassato in capo alla società che erogava i dividendi (infatti all'Ires e all'Irap dovute dalla società che distribuisce il dividendo andavano a sommarsi l'Irpef/Ires dovute dai soci) ma anche distorsiva, poiché determinava una ingiustificata differenza di trattamento fiscale tra dividendi percepiti direttamente da un socio (persona fisica o giuridica che fosse) e i medesimi flussi reddituali percepiti dalla medesima persona (fisica o giuridica che fosse) che avesse frapposto/interposto una società semplice, per esigenze corrette e non elusive.

<sup>16</sup> E, pertanto, anche nei casi di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Sul punto si evidenzia che, come rilevato da S. SANNA, La distribuzione di dividendi alle società semplici, Eutekne, Marzo 2020, par. 3.2., “le fattispecie indicate dall'art. 47 co. 7 del TUIR (recesso del socio, liquidazione ecc.) si considerano riferite al caso in cui la società semplice risulti socia di una società di capitali. Diversamente, infatti, il reddito attribuito alla società semplice a seguito del recesso o della liquidazione di una società di persone costituirebbe un reddito da partecipazione (reddito di impresa) e non un dividendo (reddito di capitale). In presenza di un reddito da partecipazione, non sarebbe coerente da un punto di vista sistematico applicare il regime di parziale concorrenza al reddito di cui all'art. 32-quater che è stato concepito per i dividendi”.

c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, e quindi nella misura del 26%. Sul punto, venne peraltro precisato che la ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, viene operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti), sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice<sup>17</sup>.

Da ultimo, l'art. 32-*quater* dispose, peraltro, che “*sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.*”

In sostanza, come osservato in dottrina<sup>18</sup>, alla luce della normativa introdotta dall'art. 32-*quater*, si è resa applicabile la stessa disciplina fiscale che si sarebbe applicata nel caso in cui i soci avessero percepito direttamente il dividendo.

A tal riguardo, è stato osservato<sup>19</sup> come sia stata adottata “una nuova tipologia di trasparenza fiscale”, poiché il principio di trasparenza cui si riferisce la nuova disposizione risulta essere differente rispetto a quello previsto per le società di persone residenti in Italia dall'art. 5, comma 1, TUIR; infatti, ordinariamente, il reddito imputato ai soci, secondo la rispettiva quota di partecipazione alla società semplice, veniva determinato sulla base della disciplina applicabile a quest'ultima, trattandosi di una trasparenza che rilevava solamente “a valle” della determinazione del reddito della società partecipata che, qualunque fosse la fonte, avveniva unitariamente presso di essa<sup>20</sup>. Dalle novità introdotte dall'art. 32-*quater* consegue invece che l'intera disciplina fiscale dei dividendi erogati a società semplici dipende dalla natura giuridica dei soci della società semplice stessa<sup>21</sup>.

È stato peraltro precisato come tale regime di trasparenza rilevi anche ai fini dell'individuazione dei soggetti incisi dall'imposta, facendo sì che i dividendi siano imponibili in capo a quei soggetti che risultino essere soci della società semplice nel momento in cui questa li percepisce; conseguentemente, ai fini dell'applicazione del tributo, rileverebbe la “compagine sociale” risultante al momento della percezione del dividendo e non quella

<sup>17</sup> In questo caso spetta dunque alla società semplice comunicare i dati dei soci persone fisiche non imprenditori alla società erogatrice del dividendo per consentirgli di operare quale sostituto d'imposta. Come rilevato da Assonime, circolare n. 3/2020,15, “il mancato adempimento di questo onere potrebbe comportare il rifiuto da parte dell'emittente di corrispondere il dividendo fino al momento in cui non abbia ricevuto dalla società semplice le indicazioni relative alla natura giuridica dei propri soci ed alla loro quota di partecipazione agli utili di modo da poter applicare a ciascuno di essi il corrispondente regime fiscale”.

<sup>18</sup> Cfr. L. ROSSI, *I dividendi incassati da società semplice: spunti interpretativi*, in *Diritto Bancario* del 20 gennaio 2020.

<sup>19</sup> G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-*quater* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, cit.*, richiamati anche da Assonime, circolare 2020, 3, 13.

<sup>20</sup> In altri termini, secondo G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-*quater* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, cit.*, la trasparenza adottata nel nostro ordinamento prima dell'intervento apportato dal decreto-legge n. 124 “non opera ai fini della determinazione del reddito bensì ai soli fini della natura dell'imposta cui tale reddito deve essere assoggettato, questa sì dipendente dalla qualità del socio”. Si rileva altresì che G. FERRANTI, *Dividendi percepiti da società semplici: alcuni problemi sono risolti ma altri si creano*, in *Il Fisco*, 2020 6, ha evidenziato che “Rispetto all'ordinario regime della trasparenza presente nell'ordinamento nazionale e condiviso a livello internazionale, quello che il legislatore intende introdurre sembra, in realtà, configurarsi come un “doppio binario”. Il reddito delle società semplici deve essere, infatti, distinto in due “masse” separate: una costituita dagli utili percepiti e l'altra dalla somma degli altri redditi. Al fine di costituire la “massa” degli utili percepiti appare necessario che la società semplice tenga evidenza separata della quota afferente ai singoli soci, in proporzione della quota di partecipazione degli stessi nella società semplice e al periodo di possesso della medesima quota”.

<sup>21</sup> Cfr. Assonime, circolare n. 3 del 2020, la quale (nota 20, p. 14) precisa che “c'è da precisare, tuttavia, che una qualche rilevanza la società semplice la conserva anche per i dividendi. Nel caso, infatti, di liquidazione della società di capitali cui partecipa la società semplice o di recesso o di riduzione del capitale esuberante i dividendi vengono quantificati – come noto – come differenza fra gli importi restituiti ai soci e il costo della loro partecipazione oggetto di annullamento (cfr.: art. 47, comma 7, del TUIR). In queste ipotesi, quindi, assume rilevanza il costo della partecipazione registrato nel compendio patrimoniale della società semplice”.

risultante alla chiusura del periodo d'imposta della società semplice<sup>22</sup>. Tuttavia, sul punto pare doveroso evidenziare come possano sorgere delle complicazioni qualora la compagine sociale della società semplice muti nel corso del periodo di imposta in cui sono stati percepiti i dividendi; di talché, ad avviso di chi scrive, se ne dovrebbe tenere conto in sede di "strutturazione" dell'operazione di trasferimento, avendo riguardo anche alle tempistiche di realizzazione dello stesso.<sup>23</sup>

#### .... e le questioni rimaste aperte

L'intervento normativo trattato nel paragrafo precedente ha avuto il pregio di risolvere le problematiche createsi in relazione alla tassazione dei dividendi percepiti da società semplici con riguardo al contesto "domestico", venendo meno, per tali situazioni, la concorrenza integrale alla formazione del reddito; tuttavia, nel contempo, sono sorte dei dubbi di natura applicativa, delle problematiche di carattere internazionale e degli interrogativi circa la decorrenza temporale della nuova disciplina, in parte risolte, come si vedrà nel prosieguo, dal D.L. 23/2020.

Con riguardo alle questioni strettamente applicative, una prima problematica si è posta in merito all'individuazione del soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva nel caso in cui gli utili derivassero da azioni o strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato. L'art. 32-*quater*, come sopra evidenziato, precisava infatti che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi in un sistema di deposito accentrato, dovesse applicarsi, in luogo della ritenuta a titolo di imposta, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni della ritenuta stessa. Era stato al riguardo rilevato come, ai sensi del primo periodo del secondo comma dell'art. 32-*quater*, i soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta fossero le società/enti emittenti, con la conseguenza che ciò avrebbe potuto portare a ritenere che le stesse – stante il richiamo normativo "alle medesime condizioni" – dovessero anche applicare l'imposta sostitutiva in caso di azioni immesse in un sistema di deposito accentrato. Ove si fosse seguita questa tesi, si era rilevato come gli emittenti si sarebbero trovati nella situazione di dover conoscere non soltanto la composizione della compagine sociale della società semplice ma anche la modalità di gestione della partecipazione da parte dei soci della stessa<sup>24</sup>. Conseguentemente, alcuni

<sup>22</sup> Cfr. Assonime, circolare n. 3/2020, p. 14; S. SANNA, La distribuzione di dividendi alle società semplici, *Eutekne*, Marzo 2020, par. 3.

<sup>23</sup> Sul tema vedasi anche A. VASAPOLLI, *Società semplici, i dubbi sui dividendi trasparenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 marzo 2020 secondo cui "Si ipotizzi il caso di una Srl che nel corso dell'anno, dopo che la società semplice di cui è socia abbia incassato dividendi, ceda la partecipazione in detta società ad una persona fisica. Tali dividendi non hanno subito una imposizione (ritenuta o imposta sostitutiva) alla fonte, ma l'attuale ordinamento non consente al nuovo socio persona fisica di assoggettare la corrispondente quota di imponibile, che gli sarà trasferita per trasparenza quale reddito di partecipazione, a imposizione sostitutiva in sede di dichiarazione. Analoghi problemi si pongono nel caso inverso, di cessione da persona fisica a Srl, portando ad una duplicazione di imposizione in capo ai soci di quest'ultima in sede di distribuzione degli utili percepiti dalla società semplice". Peraltro, si rammenta altresì come, dal punto di vista civilistico, ai sensi dell'art. 2262 del Codice civile i soci della società semplice hanno diritto, salvo patto contrario, di percepire la loro parte di utili a seguito dell'approvazione del rendiconto e che l'Amministrazione finanziaria ha affermato che in caso di mutamento della compagine sociale della società di persone nel corso dell'esercizio assume rilevanza, ai fini della imputazione del reddito, la compagine sociale esistente alla chiusura del periodo di imposta (R.M. 12 giugno 1978, n. 849, e 24 maggio 1995, n. 127, risoluzione 157/E del 2008 e istruzioni al quadro RO del modello Redditi SP); conseguentemente, potrebbe verificarsi la situazione di soggetti "incisi" dall'imposta sul dividendo al momento della percezione dello stesso da parte della società semplice ma al tempo stesso non percettori di alcun reddito da parte della società semplice stessa qualora cedano la partecipazione prima dell'approvazione del rendiconto, situazione evidenziata anche nel medesimo contributo di cui alla presente nota, ove si rileva che "poiché, infatti, il diritto agli utili spetta ai soci di una società semplice solo all'approvazione del rendiconto, nel caso di un socio persona fisica che ceda la sua partecipazione nel corso dell'anno egli sarebbe inciso da imposizione (all'incasso del dividendo) a fronte di un reddito (l'utile della gestione) che non può conseguire, in quanto non sarà più socio alla data di approvazione del rendiconto", evidenziando come "sia necessario, quindi, un ulteriore intervento normativo o, almeno, un notevole sforzo interpretativo da parte dell'agenzia delle Entrate".

<sup>24</sup> Cfr. Assonime, circolare n. 3/2020, 16; G. FERRANTI, *Dividendi percepiti da società semplici: alcuni problemi sono risolti ma altri si creano*, in *Il Fisco*, 2020, 6, par. 3.

interpreti hanno proposto in alternativa di porre a carico dell'intermediario finanziario l'onere di applicare l'imposta sostitutiva, nel caso in cui i dividendi erogati alla società semplice fossero relativi ad azioni o strumenti finanziari assimilati dematerializzati in gestione accentrata<sup>25</sup>.

Una seconda questione dubbia di natura applicativa<sup>26</sup> è sorta in relazione all'individuazione del soggetto titolare dell'obbligo di rilasciare il modello CUPE per la certificazione della corresponsione dei dividendi ricevuti dalla società semplice, non essendo chiaro se tale incombenza<sup>27</sup> ricada sulla società semplice ovvero sul soggetto che ha erogato i dividendi<sup>28</sup>. Oltre alle questioni strettamente applicative sopra segnalate, tuttavia, i principali dubbi<sup>29</sup> relativi alla nuova disciplina dei dividendi, introdotta dall'art. 32-*quater*, hanno riguardato situazioni connotate da profili di internazionalità, ed in particolare le fattispecie relative (i) alla percezione di dividendi, da parte della società semplice, erogati da società estere ed (ii) alla percezione di dividendi, da parte di società semplice, che nella propria compagine sociale presenti soci non residenti.

Infatti, la norma menzionava solamente gli utili corrisposti alla società semplice da società ed enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), TUIR e non anche dalle società ed enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 1. Peraltro, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 32-*quater* lettere a), b) e c) non ricomprendeva espressamente tra i soci della società semplice, ai quali si applicava la nuova disposizione normativa, i soggetti non residenti. Di conseguenza, stante il tenore letterale del testo normativo, tale nuova disciplina non era stata ritenuta applicabile, dai primi commentatori, (i) laddove il dividendo provenisse da soggetto non residente nel territorio dello Stato ovvero (ii) in relazione ai soci della società semplice che non fossero soggetti residenti, dovendosi pertanto ritenere che in tali casi il dividendo percepito dalla società semplice dovesse continuare a concorrere interamente alla formazione del reddito della medesima<sup>30</sup>. Tuttavia, l'Assonime, ha ritenuto – al pari degli altri commentatori che si espressero criticamente in ordine a tali profili problematici – tale conclusione poco giustificabile tanto sotto un

<sup>25</sup> Cfr. F. NOBILI E M. PIAZZA, *Si complica la tassazione dei dividendi di fonte italiana a società semplici*, in *Il Sole 24 Ore*, 28 dicembre 2019.

<sup>26</sup> Ivi.

<sup>27</sup> Il rilascio, cioè, della certificazione della corresponsione di utili.

<sup>28</sup> Assonime, circolare n. 3/2020, p. 17, ha rilevato al riguardo che *“alla luce delle nuove disposizioni recate dall'art. 32-*quater*, dovrebbe cioè essere chiarito se il nuovo regime fiscale comporti la trasparenza della società semplice non soltanto sotto il profilo del regime fiscale applicabile ma anche sotto il profilo degli adempimenti. Benché i dividendi de quibus si intendano “percepiti per trasparenza dai soci della società semplice”, in effetti, la partecipazione nella società distributrice del dividendo è formalmente detenuta dalla società semplice e, quindi, potrebbe quest'ultima essere ritenuta titolare dell'obbligo di rilasciare la suddetta certificazione (come accade, ad esempio, per le società fiduciarie)”*.

<sup>29</sup> Oltre a quanto scritto dall'autore in M. TAMBALO, *La nuova disciplina fiscale dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Amministrazione & Finanza*, 2020, 3, p. 38 e ss. e in M. TAMBALO, *Società Semplici: le novità in materia di dividendi*, *IVIE ed IVAFE*, in *Settimana Professionale*, 2020, 7, p. 14 e ss., ampia è stata la dottrina che ha evidenziato la problematica, così come puntualmente richiamata da Assonime, Circolare n. 3/2020, nota 31: G. BIZIOLI E D. MOLOGNI, *Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-*quater* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, in *Rivista di Diritto Tributario supplemento on line*, 30 dicembre 2019; M. PIAZZA, *Dividendi a società semplici, tassati direttamente i soci*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 dicembre 2019; F. NOBILI – M. PIAZZA, *Si complica la tassazione dei dividendi di fonte italiana a società semplici*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 dicembre 2019; F. NOBILI – M. PIAZZA, *Società semplice, sui dividendi esteri è decisiva la ritenuta*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 dicembre 2019; S. MASSAROTTO – R. MICHELUTTI, *Utili a società semplice, resta il problema dei non residenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 gennaio 2019; D. LIBURDI – M. SIRONI, *Società semplici eccezioni ko*, in *Italia Oggi* del 3 dicembre 2019; L. CORSO – G. ODETTO, *Gli utili percepiti da società semplici seguono il regime fiscale del socio*, in *Eutekne.info* del 5 dicembre 2019; M. GUSMEROLI, *Società semplice trasparente, veicoli esteri discriminati*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 dicembre 2019; E. VIAL, *Una nuova trasparenza per i dividendi percepiti dalla società semplice*, in *Quotidiano Ipoa* del 21 dicembre 2019; G. FERRANTI, *Dividendi percepiti da società semplici: alcuni problemi sono risolti ma altri si creano*, in *Il Fisco*, 2020, 6, p. 525 e ss.

<sup>30</sup> Fra gli altri, G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *Riflessioni critiche sulla nuova disciplina ..cit.*, in *Rivista di Diritto Tributario supplemento on line*, 30 dicembre 2019 rilevavano come non fosse possibile *“l'estensione delle regole relative alla “nuova” trasparenza anche ai casi in cui un elemento di transnazionalità – riguardi questo la fonte del reddito o la residenza del socio – si inserisca nella distribuzione del dividendo”*.

profilo “economico” quanto sotto un profilo “giuridico”<sup>31</sup>, argomentando a favore dell’applicazione della normativa anche in presenza di profili transnazionali<sup>32</sup>.

Da ultimo, con riguardo agli interrogativi circa la decorrenza temporale della nuova disciplina, era stato osservato<sup>33</sup> come l’art. 32-*quater* non contenesse una specifica indicazione al riguardo. Sul punto si rileva che, secondo quanto indicato dalle istruzioni al modello CUPE e dalle istruzioni al modello REDDITI SP 2020, il nuovo regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici doveva applicarsi – ma sul tema si tornerà *infra* – a partire dal 25.12.2019, data di entrata in vigore della L. 157/2019, che ha introdotto l’art. 32-*quater* in sede di conversione del D.L. 124/2019. In considerazione del fatto che il regime impositivo in argomento ha come presupposto la percezione dei dividendi da parte della società semplice, era stato osservato come, in attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, il nuovo regime dovesse quindi ritenersi efficace per i dividendi incassati a partire dal 25 dicembre 2019<sup>34</sup>.

Strettamente connessa al problema dell’efficacia temporale della nuova disciplina è risultata, poi, la questione relativa alla possibilità di poter continuare ad applicare ai soci persone fisiche-non imprenditori il regime transitorio previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate<sup>35</sup>. In conseguenza della immediata applicabilità dell’art. 32-*quater* e dell’assenza al suo interno di una specifica disciplina transitoria per gli utili riferibili a soci-persone fisiche non imprenditori, alcuni interpreti hanno ritenuto che, a partire dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della norma), tutti i dividendi percepiti dalla società semplice e riferiti a soci-persone fisiche non imprenditori dovessero essere assoggettati a ritenuta con aliquota del 26 per cento, indipendentemente dall’anno di maturazione dell’utile<sup>36</sup>, mentre, altri interpreti, muovendosi in senso opposto, hanno, invece, sostenuto<sup>37</sup> che la possibilità di continuare ad applicare ai soci persone fisiche-non imprenditori il regime transitorio previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate risulterebbe, in realtà, avvalorata dal primo periodo dell’art. 32-*quater* co. 1 secondo cui “*i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale*”, poiché il richiamo generale al regime fiscale dei soci sembra consentire loro di beneficiare delle medesime disposizioni che avrebbero applicato in caso di “percezione diretta” dei dividendi e quindi anche del regime transitorio previsto dalla L. 205/2017<sup>38</sup>.

<sup>31</sup> Secondo Assonime, circolare n. 3/2020, p. 19, sotto il profilo giuridico, l’interpretazione restrittiva dell’art. 32-*quater*, inoltre, risulterebbe asistemica “*poiché determinerebbe un’evidente restrizione alla libertà di circolazione dei capitali sancita dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ai sensi del quale “nell’ambito delle disposizioni del presente capo [relativo a “capitali e pagamenti”, n.d.r.] sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”*. In senso analogo F. NOBILI – M. PIAZZA, *Società semplice, sui dividendi esteri è decisiva la ritenuta*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 dicembre 2019 (i quali segnalano la Sentenza C685/16 e la giurisprudenza ivi citata).

<sup>32</sup> Assonime, circolare n. 3/2020, pp. 19 e ss.

<sup>33</sup> Ivi, p. 22.

<sup>34</sup> Cfr. S. SANNA, *La distribuzione di dividendi alle società semplici*, in *Eutekne*, Marzo 2020, par. 3.1.

<sup>35</sup> Laddove, come sopra evidenziato, era disciplinato che “*alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017*”.

<sup>36</sup> Cfr. Circ. Confindustria “DL Fiscale – Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 Prime osservazioni alla luce del DDL di conversione (A.C. n. 2220-A/R)”, 13.12.2019, p. 77, secondo cui “*la consecutio temporum nell’azione del legislatore sembrerebbe risolvere le questioni con il superamento immediato, per le società semplici, anche del regime transitorio stabilito nella Legge di bilancio 2018*”.

<sup>37</sup> Cfr. S. SANNA, *La distribuzione di dividendi alle società semplici*, cit. par.3.3.

<sup>38</sup> Cfr. L. CORSO – G. OBETTO, *Gli utili percepiti da società semplici seguono il regime fiscale del socio*, in *Il Quotidiano del Commercialista*, 5.12.2019.

Sul punto si rileva come nella prima versione delle istruzioni al modello REDDITI SP 2020 – rivisitate per effetto delle novità evidenziate *infra* introdotte dal D.L. 23/2020 – non veniva precisato in modo chiaro se per gli utili percepiti dal 25.12.2019 risultasse ancora valido il regime transitorio previsto dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).



### 3. Le modifiche apportate dall'art. 28 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e le ulteriori questioni aperte

In tale contesto, per molti versi connotato da parecchie difficoltà interpretative ed applicative, si inserisce il recente art. 28 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che modifica l'art. 32-*quater* del D.L. 124/2019 con l'obiettivo di eliminare le incoerenze evidenziate.

In primo luogo, si segnala l'intervento volto a risolvere le incongruenze riscontrate nei casi in cui si presenti un elemento di transnazionalità nella distribuzione del dividendo alla società semplice, sia esso relativo alla fonte del reddito ovvero alla residenza del socio della società semplice.

Partendo dai dividendi di fonte estera, l'aggiunta, al comma 1 dell'art. 32-*quater*, del riferimento alle società ed enti non residenti di cui alla lettera d) dell'articolo 73, comma 1 del TUIR, comporta l'estensione, anche ai dividendi erogati dalle società estere, della disciplina secondo cui i dividendi corrisposti alla società semplice sono da intendersi percepiti per trasparenza dai rispettivi soci<sup>39</sup> con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale<sup>40</sup>. A tal proposito è stata ribadita, mediante l'inserimento, all'interno dell'articolo 32-*quater*, del comma 1-*bis*, l'applicabilità del regime fiscale previsto per gli utili provenienti da imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato<sup>41</sup>, i quali concorrono integralmente alla formazione del reddito, fatte salve le esimenti previste nella relativa disciplina.

Con riguardo, invece, ai soci non residenti della società semplice – rispetto ai quali, come già osservato, l'originaria versione dell'art. 32-*quater* del D.L. 124/2019 non indicava il trattamento fiscale cui sottoporre i dividendi a questi attribuibili – la nuova lettera *c-ter* del secondo periodo del comma 1 dell'art. 32-*quater* del D.L. 124/2019, prevede, per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973, mentre, per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-*ter* del citato articolo 27, la misura

<sup>39</sup> Con riguardo ai soci soggetti Ires, si rileva come M. PIAZZA, *Trasparenza generalizzata per i dividendi pagati a società semplici*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 aprile 2020, e G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *L'estensione alle fattispecie transnazionali della trasparenza fiscale dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Rivista di Diritto Tributario supplemento on line*, 4 maggio 2020 evidenziano delle criticità interpretative circa l'applicabilità in tali situazioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 89 del TUIR. Con riguardo, invece, a dividendi di fonte estera percepiti da società semplice avente, fra gli altri, soci persone fisiche residenti che operino al di fuori del regime di impresa, G. BIZIOLI – D. MOLOGNI nel contributo citato poc'anzi, rilevano alcune criticità interpretative in merito al soggetto tenuto a operare la ritenuta, ed in particolare se questo debba essere l'intermediario finanziario residente che interviene nella riscossione ovvero la stessa società semplice, osservando come *"la soluzione che pare preferibile [...] è quella che pone gli obblighi di sostituzione d'imposta in capo alla società semplice, quale soggetto ricompreso tra quelli elencati all'art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 a cui il citato art. 27, comma 4, affida l'obbligo di operare la ritenuta laddove intervengano nella riscossione del dividendo estero. Tale soluzione ermeneutica presenterebbe inoltre il vantaggio di sterilizzare le penalizzanti conseguenze che si produrrebbero nel caso in cui il dividendo fosse percepito direttamente all'estero per il tramite di un intermediario ivi residente. In queste situazioni, infatti, laddove non si individuasse nella società semplice il soggetto tenuto a operare la ritenuta, il socio persona fisica non imprenditore dovrebbe applicare in sede di dichiarazione, ai sensi dell'art. 18 del TUIR, un'imposta sostitutiva pari al 26 per cento sull'intero ammontare del dividendo (e non sul "netto frontiera", secondo la più recente posizione dell'Agenzia delle Entrate espressa con la risposta all'istanza di interpello 21 aprile 2020, n. 111), senza peraltro avere la facoltà di far concorrere lo stesso alla formazione del reddito complessivo al fine di fruire del credito di imposta per la ritenuta subita all'estero (cfr. art. 18, comma 1, ultimo periodo, TUIR)"*.

<sup>40</sup> Con riguardo all'applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni, in vigore tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito, è stato rilevato da G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *L'estensione alle fattispecie transnazionali della trasparenza fiscale dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Rivista di Diritto Tributario supplemento on line*, 4 maggio 2020 che *"i benefici convenzionali dovrebbero in tali situazioni essere garantiti in capo al socio residente, a cui la normativa fiscale italiana attribuisce il reddito prodotto dalla società semplice fiscalmente trasparente. Conseguentemente, la ritenuta alla fonte dovrebbe (i) trovare applicazione nella ridotta misura pattizia e (ii) essere accreditata in Italia, sempreché il dividendo estero concorra alla formazione del reddito complessivo e nella misura in cui vi concorra, coerentemente con i limiti previsti dall'art. 165 del TUIR"*.

<sup>41</sup> Individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter<sup>42</sup>. In sostanza, quindi, in relazione ai soggetti non residenti, dovrà essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento sull'intero dividendo, a condizione che la partecipazione da cui il dividendo deriva non sia relativa alla stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, ai sensi dell'art. 27 co. 3 del D.P.R. 600/73<sup>43</sup>. Tuttavia, qualora il socio non residente sia una società od ente soggetto ad un'imposta sul reddito delle società, residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, si applica l'art. 27 comma 3-ter del D.P.R. 600/73, il quale contempla l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota dell'1,20%<sup>44</sup>. In relazione al particolare caso di dividendi di fonte estera, imputabili a soggetti non residenti, è stato osservato<sup>45</sup> come gli stessi dovrebbero, in realtà, essere esclusi da imposizione per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del TUIR.

Mediante l'inserimento della lettera c-bis è stato, inoltre, disciplinato il caso in cui socio della società semplice sia un ente non commerciale residente (fattispecie anch'essa senza

<sup>42</sup> Dovrebbero essere applicabili le convenzioni contro le doppie imposizioni con il paese estero di residenza del socio della società semplice italiana (commentario Ocse all'articolo 4, paragrafo 8.13) anche se sono necessarie verifiche caso per caso. Cfr. M. PIAZZA, *Tassazione dei dividendi per trasparenza ai soci*, in *Il Sole24Ore – Focus Norme & Tributi*, 16.04.2020; G. FERRANTI, *La nuova riforma della disciplina dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Il Fisco*, 2020, 17, p. 1629 e ss.

<sup>43</sup> In tal caso, come evidenziato da G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *L'estensione alle fattispecie transnazionali della trasparenza fiscale dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Rivista di Diritto Tributario supplemento on line*, 4 maggio 2020, "i dividendi italiani distribuiti alla società semplice dovrebbero concorrere alla formazione del reddito della stabile organizzazione nel limite del 5 per cento, atteso che tra i soci tenuti all'applicazione dell'art. 89 a cui la lett. a) del comma 1 dell'art. 32-quater rende applicabile l'esclusione del 95 per cento vi è anche il soggetto non residente che opera in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, il cui reddito è infatti determinato, secondo il disposto dell'art. 152 del TUIR, sulla base delle regole previste per i soggetti IRES".

<sup>44</sup> Questo regime dovrebbe anche coordinarsi con l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi prevista dalla disciplina "madre-figlia" di cui all'art. 27-bis del DPR 600/73, auspicandosi tuttavia chiarimenti sul tema. In tal senso G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *L'estensione alle fattispecie transnazionali della trasparenza fiscale dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Rivista di Diritto Tributario supplemento on line*, 4 maggio 2020, secondo cui "Un ulteriore tema interpretativo connesso all'applicazione dell'art. 32-quater nelle ipotesi di utili di fonte italiana corrisposti a società semplici con soci non residenti attiene al mancato rinvio, da parte della disposizione in esame, all'art. 27-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizione di recepimento nell'ordinamento italiano dell'art. 5 della Direttiva 2011/96/UE, "Direttiva Madre-Figlia") concernente il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi pagati a società controllanti residenti in Stati membri dell'Unione Europea. Tale scelta normativa pare coerente con il requisito della "partecipazione diretta non inferiore al 10 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili" cui l'art. 27-bis subordina la concessione dell'esenzione. Infatti, la presunzione di cui all'art. 32-quater del decreto fiscale, prevedendo che "[i] dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci", ha per oggetto il reddito (dividendo) distribuito alla società semplice e non la partecipazione da questa detenuta nella società distributrice, con la conseguenza che è la società semplice – e non i rispettivi soci non residenti – che ne rimane l'esclusiva detentrica in maniera diretta. Pur essendo coerente con il tenore letterale dell'art. 27-bis, l'inapplicabilità dell'esenzione ivi prevista ai dividendi distribuiti alla società semplice con soci non residenti non pare tuttavia ugualmente coerente con la peculiare forma di trasparenza che oggi caratterizza la fiscalità di tale flusso reddituale, la quale trasparenza, nella sua inedita natura "integrale", dovrebbe produrre l'effetto di equiparare – senza eccezioni – il regime impositivo dei dividendi in caso di investimento azionario diretto ovvero indiretto tramite il filtro della società semplice. Si auspica, dunque, che in sede di conversione venga estesa l'applicabilità dell'esenzione dalla ritenuta "in uscita" prevista dall'art. 27-bis ai dividendi corrisposti alla società semplice con soci non residenti, sempreché questi integrino gli ulteriori requisiti cui viene subordinata l'applicazione della Direttiva Madre-Figlia in caso di rapporto partecipativo diretto".

<sup>45</sup> Cfr. M. PIAZZA, *Tassazione dei dividendi per trasparenza ai soci*, in *Il Sole24Ore – Focus Norme & Tributi*, 16.04.2020. A medesime conclusioni giungono i citati G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *L'estensione alle fattispecie transnazionali della trasparenza fiscale dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Rivista di Diritto Tributario supplemento on line*, 4 maggio 2020, i quali argomentano che "il criterio di collegamento individuato nella residenza in Italia della società fiscalmente trasparente di cui all'art. 23, comma 1, lett. g), del TUIR trova applicazione, tra gli altri, in relazione ai "redditi delle società semplici" (art. 5 del TUIR, richiamato dal citato art. 23, comma 1, lett. g)). Tuttavia, poiché l'art. 32-quater del decreto fiscale prevede che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti dai rispettivi soci, il suindicato criterio di collegamento non dovrebbe venire in rilievo, in quanto tali dividendi non si considerano propriamente "redditi delle società semplici" bensì redditi dei rispettivi soci. Da queste considerazioni dovrebbe conseguire l'applicazione della regola di localizzazione generalmente prevista per i redditi di capitale di cui all'art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR, la quale – identificandosi con lo Stato di residenza del soggetto che eroga il reddito – produrrebbe l'effetto di escludere da imposizione in Italia il dividendo estero corrisposto alla società semplice con soci non residenti". Sul tema si segnala tuttavia come G. FERRANTI, *Dividendi delle società semplici: estensione della disciplina a tutti i soci, regime transitorio e adempimenti*, in *Il Fisco* 2020, 18, p. 1717 e ss., rilevi che "Si ritiene, però, che non possa essere dimenticato che il socio della società emittente è e resta la detta società semplice e che trovi, quindi, applicazione il disposto della lett. g) del comma 1 dell'art. 23 del T.U.I.R., in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi delle società di cui all'art. 5 imputabili ai soci non residenti. Il principio di trasparenza introdotto dall'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 stabilisce l'applicazione ai dividendi del regime fiscale dei soci ma non elimina la rilevanza della società ai fini della determinazione del presupposto territoriale dell'imposizione. Dovrebbe, quindi, trovare applicazione la Convenzione dello Stato di residenza della società semplice".

disciplina nella precedente versione dell'art. 32-*quater*) prevedendo che la quota di dividendi percepiti dalla società semplice, imputabile a tali soggetti (riportati all'art. 73, comma 1, lettera c, del TUIR, per esempio un trust opaco), concorre alla formazione del loro reddito complessivo per l'intero ammontare.

Non risulta invece esplicitamente disciplinato il caso in cui una società semplice abbia a sua volta come socio un'altra società semplice, in relazione al quale parrebbe, a prima vista, che il tenore letterale della norma non consenta di evitare la doppia imposizione economica; al riguardo, autorevole dottrina ha ritenuto<sup>46</sup> che in via interpretativa sia possibile applicare un meccanismo definibile di "doppia trasparenza", posto che, operando la nuova tipologia di trasparenza fiscale in esame come se la società semplice "non esistesse", tale meccanismo dovrebbe necessariamente operare, nei casi in esame, due volte: dapprima nei riguardi della società semplice partecipata e poi in relazione alla società semplice socia di talché l'imposizione avverrebbe solamente nei confronti dei soci di quest'ultima, evitando la prospettata doppia imposizione.

Ulteriore questione dubbia, come rappresentato nel precedente paragrafo, si era posta con riguardo all'individuazione del soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, nel caso in cui gli utili derivassero da azioni o strumenti finanziari simili alle azioni immessi nel sistema di deposito accentrato. Al riguardo, va attribuito al D.L. 23/2020 il merito di aver interamente riscritto il secondo comma dell'art. 32-*quater*, il quale oggi prevede che "*Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società' di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 [di detto] articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice*"<sup>47</sup>. Alla luce della nuova formulazione, stante il richiamo all'articolo 27-*ter*, l'onere di provvedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva viene, quindi, posto direttamente in capo all'intermediario presso cui sono depositati i titoli.

Non risulta, invece, ancora ad oggi, risolta la questione relativa all'individuazione del soggetto titolare dell'obbligo di rilasciare il modello CUPE per la certificazione della corresponsione dei dividendi ricevuti dalla società semplice.

Infine, altra questione avvolta dall'incertezza, come sopra rappresentato, riguardava la possibilità di applicare il regime transitorio, per il quale vale il disposto del D.M. 26.5.2017, ai dividendi distribuiti successivamente al 25 dicembre 2019. In merito, è intervenuto il D.L. 23/2020 a raggio tuttavia più ampio rispetto alle correzioni auspiccate dai commentatori. Infatti, l'inserimento del comma 2-*bis* all'interno dell'art. 32-*quater*, ha innanzitutto comportato l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32-*quater* ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020, con la previsione di un regime transitorio più ampio rispetto a quello discusso in origine (utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017), che comprende gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione venga deliberata entro il 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, è stato previsto che, in via transitoria, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti

<sup>46</sup> Cfr. G. FERRANTI, *Dividendi delle società semplici: estensione della disciplina a tutti i soci, regime transitorio e adempimenti*, in *Il Fisco*, 2020, 18, p. 1717 e ss.

<sup>47</sup> Si ricorda che la precedente formulazione del secondo comma dell'art. 32-*quater* recitava "*La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo è operata dalle società' e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni*".

soggetti all'imposta su reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continui ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dalla Legge di Bilancio 2018, che, si ricorda, prevedeva che tutti i dividendi percepiti dalla società semplice (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorressero alla formazione del reddito in misura parziale; in tal modo, sono stati "neutralizzati" non solo gli effetti della legge di Bilancio 2018 ma anche quelli dell'art. 32-*quater* del D.L. 124/2019 nella sua precedente formulazione.

Conseguentemente, in applicazione del regime transitorio introdotto dal nuovo decreto, i dividendi percepiti dalla società semplice, formati con utili della società partecipata prodotti fino al 31 dicembre 2019, concorrono alla formazione del reddito della società semplice:

- nella misura del 40 per cento, se formati con utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 49,72 per cento, se formati con utili realizzati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 58,14 per cento, se formati con utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019<sup>48</sup>.

Tale intervento genera tuttavia alcuni dubbi. Come, infatti, rilevato da autorevole dottrina<sup>49</sup>, in primo luogo, occorre osservare come possono emergere delle problematiche con riguardo ai dividendi percepiti dal 25 dicembre 2019 all'8 aprile 2020, ai quali è stato applicato lo speciale regime di trasparenza di cui all'articolo 32-*quater* (nella precedente formulazione), poiché alcuni emittenti potrebbero aver assoggettato a ritenuta gli utili relativi a partecipazioni non qualificate o prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, mentre altri emittenti potrebbero aver applicato, in ogni caso, la ritenuta d'imposta del 26 per cento alla quota di dividendi imputabili alle persone fisiche non imprenditori, con riguardo a partecipazioni sia qualificate che non qualificate; in questi casi potrebbero essere state effettuate, pertanto, delle ritenute non dovute.

In secondo luogo, per i dividendi percepiti tra il 1° gennaio 2018 ed il 25 dicembre 2019, relativi a partecipazioni non qualificate e qualificate, formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, si è applicata la disciplina "penalizzante" introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, e quindi gli stessi hanno concorso integralmente alla formazione del reddito complessivo della società semplice, imputato per trasparenza ai soci esistenti al termine del periodo d'imposta. In questo caso, pertanto, i dividendi hanno contribuito interamente alla formazione del reddito complessivo della società semplice e non in misura parziale come previsto dal nuovo regime transitorio previsto dal D.L. 23/2020. Per entrambe le fattispecie, sono quindi auspicabili dei chiarimenti<sup>50</sup>.

Riepilogando, la disciplina attualmente vigente per quanto riguarda i dividendi percepiti da società semplici, alla luce delle modifiche introdotte da ultimo dal D.L. 23/2020, è la seguente:

<sup>48</sup> Resta fermo che i dividendi concorrono per l'intero ammontare qualora provengano da Paesi a fiscalità privilegiata, salvo esimenti.

<sup>49</sup> Cfr. M. PIAZZA, *Vecchie regole per gli utili prodotti fino al 2019, in Il Sole24Ore – Focus Norme & Tributi*, 16.04.2020.

<sup>50</sup> Ivi di nota 49, ove l'autore ha evidenziato che "nel primo caso l'emittente o l'intermediario potrebbe rimborsare la ritenuta al socio compensando l'importo rimborsato con altre ritenute in base al D.lgs. 445/1997. Nel secondo caso dovrebbe essere possibile presentare una dichiarazione integrativa "a favore".

**Dividendi formati con utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022**

Concorrono alla formazione del reddito della società semplice, da imputare ai soci esistenti al termine del periodo di imposta:

- nella misura del 40 per cento, se formati con utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 49,72 per cento, se formati con utili realizzati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 58,14 per cento, se formati con utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
- Resta fermo in ogni caso il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.

**Dividendi formati con utili realizzati successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**

Si intendono percepiti per trasparenza dai soci della società semplice al momento della percezione da parte di quest'ultima del dividendo, con conseguente applicazione del regime fiscale proprio di ciascun socio:

- persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa: ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973);
- Imprenditori individuali, Snc e sas residenti: concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14 per cento (art. 59 TUIR)
- Società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni residenti: concorso alla formazione del reddito nella misura del 5 per cento (art. 89 TUIR)
- Enti non commerciali residenti (es. *trust* opaco): concorso integrale alla formazione del reddito complessivo
- Soggetti non residenti: ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento o dell'1,20% se il socio non residente sia una società od ente soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. In relazione al particolare caso di dividendi di fonte estera, imputabili a soggetti non residenti, dovrebbero essere esclusi da imposizione per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del TUIR.

Resta fermo in ogni caso il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.

#### 4. Considerazioni conclusive: l'utilizzo della società semplice nell'ambito della pianificazione e gestione patrimoniale

Seppur risultino necessari ancora taluni chiarimenti, le modifiche sopra esposte appaiono apprezzabili, poiché attribuiscono un rinnovato interesse all'utilizzo della società semplice nell'ambito della pianificazione e gestione patrimoniale, interesse ultimamente "assopitosi" in ragione, come visto sopra, dell'inefficienza fiscale creatasi intorno alla percezione di dividendi da parte della stessa.

A tal riguardo, posta l'ormai pacifica possibilità di ricorrere alla società semplice per lo svolgimento di attività di mera gestione di beni (siano essi beni immobili, *asset* finanziari quali denaro titoli ecc. e partecipazioni societarie), considerati gli interventi favorevoli, al riguardo, sia della giurisprudenza<sup>51</sup> che della prassi notarile<sup>52</sup>, si ricorda<sup>53</sup> come tale strumento societario sia diffusamente utilizzato<sup>54</sup> anche quale *holding* e "cassaforte" di famiglia

<sup>51</sup> Cfr. Tribunale di Roma 8 novembre 2016.

<sup>52</sup> Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 69-2016/I, Dalla società civile alla società semplice di mero godimento, 31 marzo 2016, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 73-2016/I, L'eretica società semplice di mero godimento immobiliare: riflessioni, 31 marzo 2016, Massima del Comitato Trivento dei Notai G.A.10 – (Attività di gestione di beni quale oggetto sociale – 1° pubbl. 9/16), Massima del Comitato Trivento dei Notai O.A.11 – (Ammissibilità di società semplici aventi ad oggetto la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali – 1° pubbl. 9/16).

<sup>53</sup> Riproponendo e ampliando le riflessioni effettuate dall'autore in M. TAMBALO, *La nuova disciplina fiscale dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Amministrazione & Finanza*, 2020, 3, p. 38 e ss.

<sup>54</sup> In passato, la ragione prevalente del ricorso alla società semplice quale *holding* e cassaforte di famiglia era rappresentata dalla "riservatezza", in considerazione del fatto che, come noto, la formalità dell'iscrizione della società semplice presso il

per una serie di motivazioni di carattere organizzativo/civilistico e fiscale individuabili come segue:

- semplicità di costituzione: ai sensi dell'art. 2251 c.c., il contratto di società semplice non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti;
  - ampia flessibilità statutaria, in relazione alle regole di *governance*/amministrazione, funzionamento, gestione dell'ingresso degli eredi dei soci ecc.; a tal riguardo, si pensi, ad esempio, all'interno di una società semplice *holding*/cassaforte di famiglia, (i) alla possibilità di riservare solamente ad uno o ad alcuni soci il diritto di amministrare e prevedere già a chi spetti l'amministrazione a seguito del decesso del "capofamiglia", riservando eventualmente a questi il potere di variare tale previsione, (ii) alla possibilità di limitare il subentro degli eredi dei soci nella titolarità della quota, mediante clausole di "chiusura" della compagine in ambito familiare, (iii) alla possibilità di riconoscere specifici diritti al "capofamiglia", quali, ad esempio, il voto determinante su talune materie ovvero, secondo alcuni, finanche la possibilità di recesso incondizionato, con potere di sciogliere la società ed (iv) alla possibilità di prevedere in capo ad alcuni soci il diritto alla percezione di utili in misura più che proporzionale ed il voto determinante nella decisione di distribuirli ecc.
  - semplicità di gestione: per tale tipologia societaria, è prevista l'esclusione dall'obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (salvo l'obbligo di rendiconto) e di redazione e deposito del bilancio (sia ordinario - che tuttavia, ovviamente, può facoltativamente essere redatto - che consolidato), con conseguente maggior economicità di tale tipologia societaria rispetto ad altre (come srl o spa) nell'ottica dell'utilizzo qui analizzata;
  - possibilità, ai sensi dell'art. 2267, comma 1, c.c., di limitare la responsabilità personale dei soci a coloro che agiscono in nome e per conto della società;
  - mancato assoggettamento a fallimento e alle altre procedure concorsuali<sup>55</sup>;
  - impignorabilità della quota del socio da parte del creditore particolare del socio stesso: sul tema, è prevalente infatti la tesi secondo cui la possibilità di espropriazione della quota non si concilia con la natura del rapporto fiduciario tra i soci (*intuitus personae*), tesi da ultimo accolta anche dalla Cassazione secondo cui le quote di società di persone non possono essere oggetto di espropriazione durante la vita della società, a beneficio dei creditori particolari dei soci, a condizione che statutariamente sia previsto che il trasferimento della quota possa avvenire esclusivamente con il consenso unanime dei soci<sup>56</sup>.
- Dal punto di vista fiscale<sup>57</sup>, invece, fra gli aspetti peculiari che caratterizzano la società semplice e che l'hanno resa uno strumento fortemente utilizzato come *holding* e "cassaforte" di famiglia, si ricordano:
- la possibilità di rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti dalla società semplice (previa riapertura dei termini di volta in volta previsti dalla normativa di riferimento),

---

Registro delle Imprese non incide sull'esistenza della società e sulla sua validità. Sul tema, fra gli altri, cfr. M. CARONE - M. PISCETTA, *La società semplice e l'organizzazione dei patrimoni familiari*, Giuffrè, 2019.

<sup>55</sup> Salvo che vi sia un uso distorto che porti a configurare, al di là del *nomen juris* adottato, una attività d'impresa; in tal senso particolare attenzione deve prestarsi nell'utilizzo della società semplice come *holding* di altre società, che deve porsi sempre come *holding* statica.

<sup>56</sup> Cass. 7 novembre 2002, n. 15605.

<sup>57</sup> Con riguardo agli aspetti fiscali si segnala come l'art. 1, comma 710, lett. b), della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), ha modificato l'art. 19 del D.L. 201/2011 in relazione ai soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere IVIE e IVAFE, prevedendo ora, fra i soggetti obbligati, anche la società semplice stessa (che prima di tale modifica normativa era invece esclusa dal versamento di tali imposte, e quindi la detenzione di attività estere per il tramite di una società semplice risultava vantaggiosa).

- la possibilità di applicare i regimi del risparmio amministrato/gestito sui redditi finanziari<sup>58</sup>;
- la non applicabilità, conseguente all'impossibilità di svolgimento dell'attività di impresa, della normativa in merito ad Irap, società di comodo e studi di settore/strumenti analoghi;
- la possibilità di fruire delle detrazioni per investimenti in start up innovative;
- relativamente al settore immobiliare, fra le altre si segnala (i) la possibilità di beneficiare delle detrazioni in materia di spese sostenute per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici, (ii) la non imponibilità delle plusvalenze relative alla cessione di immobili abitativi e terreni agricoli detenuti per più di cinque anni e, (iii) salvo le medesime eccezioni previste per le persone fisiche, l'effetto sostitutivo dell'IMU/Irpef per gli immobili non locati, in relazione ai quali, quindi, è dovuta l'IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile ai fini Irpef per i soci<sup>59</sup>.

In chiusura, infine, sembra doverosa un'ultima riflessione; dall'analisi sin qui svolta può notarsi come, anche per effetto dell'accavallarsi della produzione normativa, la società semplice non solo viene ad avere, oramai, una disciplina sua propria e particolare rispetto alle altre società trasparenti (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) ma, inoltre, sembra essere divenuta *un unicum* a se stante poiché, considerata l'ormai sdoganata possibilità di essere detenuta anche da società di capitali, associazioni e altri enti<sup>60</sup>, oltre che da persone fisiche, più che *holding* potrebbe essere – ed è già – utilizzata come *sub holding* all'interno di gruppi imprenditoriali, con un *mix* di regimi fiscali che si sovrappongono. Infatti, se è vero che essa ha una trasparenza sua propria e particolare rispetto alle altre società di persone (in particolare, per ciò che attiene ai dividendi, come sopra analizzato), ad essa vengono anche riconosciute delle possibilità specifiche, dovute alla sua utilizzabilità (generalmente) da parte di soci persone fisiche (come la possibilità di rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti dalla società semplice – previa riapertura dei termini di volta in volta previsti dalla normativa di riferimento – o la possibilità di applicare i regimi del risparmio amministrato/gestito sui redditi finanziari o le altre particolarità sopra ricordate). Di conseguenza, considerato che è difficile immaginare che la fruibilità delle disposizioni fiscali poc'anzi esposte possa essere limitata esclusivamente al caso in cui la società semplice si connota per la presenza di soli soci persone fisiche, si evidenzia come l'utilizzo della società semplice nella concretezza delle diverse realtà che si possono incontrare potrebbe determinare anche delle ipotesi di tassazione del tutto particolari<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> Appare di interesse effettuare una considerazione in merito al regime opzionale del risparmio gestito (con particolare riferimento al trattamento dei dividendi), cui può far ricorso la società semplice. Come previsto dalla normativa e dalla prassi (art. 7, comma 4, D. Lgs. 461/1997 e Risoluzione 104/E del 2001), e come ricordato in dottrina (cfr. M. PIAZZA, *Tax rate da record sui dividendi ricevuti da società semplici e trust*, in *Il Sole 24ORE*, 1 luglio 2019, p. 14), antecedentemente alla modifica normativa dell'art. 32-*quater* del D.L. 124/2019, era preclusa la ricomprensione dei dividendi all'interno del risultato maturato della gestione (a cui viene applicata un'imposta sostitutiva del 26%), posto che da tale risultato debbono essere sottratti i proventi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente (nel caso specifico, della società semplice), fra cui erano ricompresi anche i dividendi. Seppur a seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 32-*quater* del D.L. 124/2019 (con le suddette precisazioni in merito al regime transitorio introdotto dal D.L. 23/2020), i dividendi distribuiti alla società semplice non concorrono più a formare il reddito complessivo – posto che, come disciplinato dalla norma, si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale – proprio la previsione “si intendono percepiti per trasparenza dai soci” fa ritenere che, ancorché le partecipazioni/titoli posseduti dalla società semplice “siano immessi” nel regime del risparmio gestito, i dividendi percepiti debbano ancora essere esclusi dal risultato complessivo della gestione che viene a determinarsi nell'ambito del suddetto regime.

<sup>59</sup> Per completezza, si segnala come sia invece preclusa alle società semplici la possibilità di applicare la cedolare secca ai canoni di locazione relativi a immobili abitativi e commerciali.

<sup>60</sup> Di conseguenza è stata predisposta una specifica normativa fiscale sui dividendi percepiti dalla società semplice parametrata in funzione proprio della eventuale diversa natura dei suoi soci.

<sup>61</sup> Si pensi, ad esempio, alla tassazione degli interessi quali redditi di capitale, in relazione ai quali la società semplice perde la sua “trasparenza particolare” con riguardo alla necessità di dover individuare la natura del socio (come avviene per i dividendi) e gli stessi vengono assoggettati, a prescindere quindi dalla natura del socio, a ritenuta od imposta sostitutiva.